



DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione

Con il nome di Federazione Bocciofila Ticinese (FBTi) è costituita una federazione sportiva apolitica e aconfessionale ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile Svizzero (CCS).

2. Sede

La sede è decisa dal comitato direttivo (CD) e il recapito è presso il domicilio del presidente.

3. Scopo

La FBTi persegue lo scopo di:

- a. favorire e coordinare lo sviluppo, dal profilo morale fisico e sportivo, dello sport delle bocce;
- b. delegare e sorvegliare con i suoi organi l'organizzazione dei campionati ticinesi e delle gare assegnate alla FBTi dalla Federazione Svizzera di Bocce (FSB), nelle varie discipline;
- c. rappresentare e difendere gli interessi dei membri ordinari e attivi nei rapporti con la FSB;
- d. il ruolo di giudice (de bono et aequo) in caso di controversie tra i membri ordinari;
- e. propagandare a tutti i livelli lo sport delle bocce.

4. Affiliazione

- a. La FBTi è membro della FSB e ne riconosce gli statuti e i regolamenti.
- b. Nella Repubblica e Cantone Ticino la FBTi è la sola federazione competente per tutto quanto riguarda i rapporti morali, amministrativi e sportivi con la FSB.

5. Forza di legge delle disposizioni

- a. Gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FSB e della FBTi hanno forza di legge. Agli stessi devono adeguarsi tutti i membri ordinari e attivi.
- b. Gli statuti dei membri ordinari devono contenere una disposizione che obbliga i membri attivi ad uniformarsi agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni degli organi superiori.

6. Rapporti con altre organizzazioni

Ogni membro ordinario e attivo della FBTi deve astenersi da qualsiasi rapporto sportivo ufficiale, nell'ambito bocciofilo, con società, associazioni o organizzazioni non affiliate alla FSB.

7. Giurisdizione

- a. Per ogni divergenza concernente i diritti o i doveri derivanti dagli statuti o dai regolamenti, tutti i membri ordinari e attivi si sottopongono alla giurisdizione della FSB esercitata dalla Commissione Nazionale di Disciplina (CND) e dal Tribunale Centrale di Ricorso (TCR) rispettando le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti della FSB.

In deroga al paragrafo precedente, per ogni divergenza concernente i diritti e i doveri derivanti dagli statuti o dai regolamenti di competenza esclusiva della FBTi, tutti i membri ordinari e attivi si sottopongono alla giurisdizione della FBTi esercitata dal giudice unico competente (GC). Esso viene nominato dal CD in una persona competente ad assumere tale carica e non potrà essere membro attivo di società affiliate alla FBTi.

- b. I membri ordinari e attivi non possono adire ai tribunali ordinari quando la divergenza rientra nell'ambito dell'articolo 7 paragrafo a. del presente statuto.
- c. La FBTi regola, nell'ambito degli statuti, il campo delle sue attività attraverso i regolamenti necessari o attraverso le decisioni dei suoi organi permanenti.
- d. Tutti i membri ordinari e attivi della FBTi sono obbligati a rispettare le convocazioni che ricevono e osservare le istruzioni fornite dagli organi della FBTi.

FINANZE

8. Entrate

- a. Le entrate ordinarie sono costituite dalla quota parte del tesseramento dei membri attivi e dalle quote dovute dai membri ordinari. Il comitato direttivo (CD) ha la possibilità di reperire delle entrate straordinarie.
- b. Gli importi delle quote di qualsiasi natura sono decise dall'assemblea generale (AG).



9. Obblighi dei membri ordinari

- a. Ogni membro ordinario deve versare alla cassa FBTi entro il 30 aprile la quota annuale e la tassa di tesseramento per ogni singolo giocatore affiliato.
- b. Entro il 30 novembre deve versare l'eventuale conguaglio dei tesseramenti.
- c. A partire dal 2° richiamo viene prelevata una tassa amministrativa di CHF 10.00 + relative spese postali.

10. Uscite

- a. Il CD presenta un piano delle uscite annuali che deve essere approvato dall'AG.
- b. Il CD può disporre senza il preliminare consenso dell'AG, di un importo fino a CHF 2'000.00 l'anno non preventivato.

AFFILIATI

11. Membri ordinari

- a. Sono membri ordinari della FBTi le società, nella zona delimitata dal territorio del Cantone Ticino.
- b. Per essere riconosciute alle società non viene richiesto un numero minimo di membri.
- c. Le società possono definirsi con caratteristiche locali regionali o simili, esclusa ogni connotazione politica o simile. Nell'ambito della FSB i nomi delle società devono essere univoci, una deroga viene accordata alle società esistenti prima dell'approvazione del presente statuto.
- d. Le società possono darsi un loro comitato che le rappresenti presso le autorità politiche regionali o comunali. Questi comitati avranno pure facoltà, nel loro ambito, di organizzare gare o manifestazioni previa autorizzazione della FBTi.
- e. Una società che per l'anno successivo ritiene di non poter adempiere agli obblighi sportivi, per dei motivi fondati può richiedere, in forma scritta, entro fine settembre lo statuto di aderente. In seguito la FBTi fatte le proprie osservazioni sottoporrà tale richiesta all'assemblea ordinaria dei delegati di novembre per approvazione.
- f. Tutte le società attive devono obbligatoriamente partecipare al campionato ticinese per sezioni, alla coppa Ticino e alle gare del circuito FBTi.

12. Compiti dei membri ordinari

Le società devono svolgere, far eseguire e rispettare tutti gli obblighi sanciti dagli statuti e inoltre deve:

- a. sostenere gli scopi della FBTi: collaborare nella realizzazione degli stessi e attenersi scrupolosamente alle decisioni degli organi superiori;
- b. incassare le quote dei tesserati e riversare la quota parte alla cassa FBTi;
- c. possono organizzare gare di ogni genere, incontri amichevoli con partecipazioni di società al di fuori del nostro comprensorio con l'autorizzazione preliminare del CD;
- d. adeguarsi alle disposizioni vigenti per l'organizzazione dei diversi tipi di gare;
- e. onorare e far rispettare i regolamenti in vigore.

13. Dimissioni

- a. Il rapporto di membro ordinario della FBTi cessa con lo scioglimento della società. Il patrimonio della società dimissionaria deve essere destinato come prevede il proprio statuto.
- b. Le società dimissionarie perdono ogni diritto sul patrimonio sociale della FBTi. La FBTi non è responsabile verso terzi di eventuali pendenze delle società.

14. Espulsione

- a. Le società che si rendessero colpevoli di violazioni gravi dello statuto o dei regolamenti degli organi superiori, possono essere espulse con decisione dell'AG. In tal caso i tesserati, estranei al provvedimento, possono affiliarsi ad altre società nel rispetto dei regolamenti FSB (vedi art. 35). Il patrimonio delle società espulse deve essere destinato come prevede il proprio statuto.
- b. Le società espulse perdono ogni diritto sul patrimonio sociale della FBTi. La FBTi non è responsabile verso terzi di eventuali pendenze delle società.

15. Fusioni

In caso di fusioni di due o più società esse sono considerate dimissionarie e la nuova società diventa membro effettivo nel rispetto ai sensi del presente statuto. La FBTi con i suoi organi è garante della legalità della fusione.

16. Membri attivi



Sono membri attivi i tesserati membri di una società, titolari della tessera FSB valida. Quest'ultima li abilita all'esercizio delle competizioni sportive e all'assunzione di funzioni dirigenziali con l'obbligo di rispettare gli statuti e i regolamenti degli organi superiori.

17. Diritto di reclamo e di ricorso dei membri attivi

- a. Tutti i tesserati hanno diritto di presentare reclamo o di inoltrare ricorso contro la mancata o errata applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti degli organi superiori.
- b. Le modalità per la presentazione dei ricorsi sono stabilite dal regolamento della CND.

18. Membri sostenitori

- a. Sono membri sostenitori persone non tesserate che versano un contributo volontario.
- b. Su richiesta delle società la FBTi rilascia una tessera per loro membri sostenitori non tesserati. In tal caso diventano anche membri sostenitori della FBTi. La tessera è univoca e gratuita.

19. Membri onorari

Su proposta del CD l'AG può, con la maggioranza assoluta, nominare membri onorari le persone, anche non membri attivi, che hanno reso sul piano cantonale particolari servizi alla causa dello sport delle bocce.

20. Presidente onorario

- a. Il CD può proporre all'AG la nomina di un presidente onorario. La nomina deve avvenire con la maggioranza assoluta dei voti.
- b. Può essere proposta alla nomina soltanto una persona che ha rivestito la carica di presidente.

ORGANI DELLA FBTi

21. Organi sociali della FBTi

- a. L'assemblea generale (AG).
- b. Il comitato direttivo (CD).
- c. Le commissioni permanenti (CP).
- d. L'ufficio di revisione dei conti

Solo il CD rappresenta la FBTi verso gli organi superiori e inferiori.

L'assemblea generale

22. Composizione e diritto di voto

- a. L'AG è composta dai rappresentanti delle società con diritto di voto.
- b. Ogni società ha l'obbligo di farsi rappresentare da un delegato ufficiale, tesserato FSB. Essa non può però farsi rappresentare da un delegato ufficiale di un'altra società.

23. Presenza delle sedute e diritto di parola

L'assemblea è pubblica e possono partecipare tutti i tesserati. Tuttavia, salvo decisione contraria dell'assemblea stessa, il diritto di parola è riservato ai delegati ufficiali delle sezioni, ai membri del CD, ai membri delle CP e, se del caso, a invitati in rappresentanza di altre federazioni e della FSB.

24. Direzione

- a. L'AG è diretta dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente o dal membro anziano del CD.
- b. Nell'assemblea con all'ordine del giorno le nomine statutarie, prima delle nomine deve essere eletto un presidente del giorno scelto tra i delegati delle società.

25. Voti di diritto

- a. Ogni società ha diritto a un voto.
- b. Il presidente, i membri del CD e delle commissioni hanno diritto di parola, ma non di voto.

26. Diritto di formulare proposte

- a. Le proposte del CD all'AG devono essere inviate alle singole società al più tardi con la convocazione.
- b. Le società hanno il diritto di formulare proposte all'AG. Le proposte dovranno pervenire preliminarmente per iscritto al CD almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea.
- c. Il CD ha la facoltà di fare delle osservazioni scritte.



27. Assemblea generale

L'assemblea generale dei delegati è convocata due volte l'anno. Entro fine novembre con la dicitura "Assemblea ordinaria preventivo" e entro fine marzo con la dicitura "Assemblea ordinaria consuntivo".

La convocazione deve essere trasmessa per iscritto alle sezioni almeno 30 giorni prima della data fissata, con l'ordine del giorno completo e le proposte presentate dal CD e dalle sezioni.

28. Assemblea straordinaria

Un'assemblea straordinaria dei delegati potrà essere convocata:

- a. dal CD ogni qualvolta lo riterrà necessario;
- b. quando essa sarà richiesta da almeno 1/5 delle società e in tal caso deve essere debitamente motivata.

La convocazione deve essere spedita 20 giorni prima della data dell'assemblea.

Il CD deve dar seguito ad una richiesta di convocare un'assemblea straordinaria nei 40 giorni che seguono la domanda.

29. Competenze dell'assemblea generale

29. 1. Assemblea generale ordinaria preventivo

- ⇒ approvazione del verbale della precedente assemblea
- ⇒ presentazione e approvazione preventivo

Le decisioni:

- ⇒ sulla modifica definitiva o temporanea dello statuto
- ⇒ sull'ammissione definitiva di nuove sezioni
- ⇒ sull'espulsione di sezioni
- ⇒ di formare una commissione speciale
- ⇒ sulle proposte presentate dal CD o dalle sezioni

La determinazione:

- ⇒ degli importi minimi e massimi per le misure disciplinari
- ⇒ di tutte le altre questioni finanziarie

Analisi e proposte sul rapporto FSB.

29. 2. Assemblea generale ordinaria consuntivo

- ⇒ approvazione del verbale della precedente assemblea
- ⇒ approvazione dei rapporti annuali del CD:
 - rapporto del Presidente
 - rapporto del CT
 - rapporto del Cassiere
 - rapporto Commissione Giovani
- ⇒ lettura e approvazione rapporto dei revisori dei conti
- ⇒ approvazione dei conti consuntivi

Elezioni:

- ⇒ del Presidente
- ⇒ dei membri del CD
- ⇒ dei revisori dei conti

Le decisioni:

- ⇒ sulla modifica definitiva o temporanea dello statuto
- ⇒ sull'ammissione definitiva di nuove sezioni
- ⇒ sull'espulsione di sezione
- ⇒ sulla nomina del Presidente Onorario e dei Membri Onorari
- ⇒ di formare una commissione speciale
- ⇒ sulle proposte presentate dal CD o dalle sezioni
- ⇒ dello scioglimento della FBTi

La determinazione:

- ⇒ della quota annua dovuta dalle sezioni
- ⇒ della quota parte dell'importo della tessera spettante alla FBTi
- ⇒ delle indennità spettanti al CD
- ⇒ delle indennità spettanti al GC
- ⇒ degli importi minimi e massimi per le misure disciplinari
- ⇒ di tutte le altre questioni finanziarie

Analisi e proposte sul rapporto FSB.

30. Entrata in vigore delle decisioni

Ad esclusione delle nomine statutarie che entrano in funzione subito, tutte le altre decisioni entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo, a meno che l'AG non decida diversamente.



31. Verbale delle decisioni

Le discussioni e le decisioni assembleari sono riassunte dal segretario in un verbale.

Il verbale dell'AG deve essere trasmesso al più tardi entro 60 giorni, dopo la verifica del CD, a tutte le Società.

32. Quorum

Un'AG può validamente prendere decisioni se sono presenti almeno i 2/3 delle società. In caso contrario, essa è riconvocata entro mezz'ora e potrà allora deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.

33. Validità delle decisioni

- a. Ogni AG regolarmente convocata e costituita può validamente prendere delle decisioni.
- b. Essa decide a maggioranza semplice dei votanti, salvo nei casi in cui il presente statuto richiede un'altra maggioranza.
- c. All'inizio dei lavori, l'AG è chiamata a decidere il sistema di voto (alzata di mano o appello nominale).
- d. Per le nomine statutarie il sistema di voto è per chiamata delle varie società, salvo decisione diversa dell'AG.
- e. In caso di parità di voto una proposta è considerata respinta.

34. Nomine statutarie

a. Elezione del Presidente

Si procede all'elezione del presidente.

In caso di più candidature si procederà all'elezione mediante una scheda intestata con i nomi dei candidati, ogni delegato deve esprimere un solo voto, sarà eletto il candidato con il maggior numero di voti. Nel caso si ottenesse parità di voto tra candidati la votazione per questi ultimi è ripetuta immediatamente.

Se la parità si ripetesse si procederà a un terzo turno.

Se nella terza votazione si verificasse nuovamente parità, deciderà la sorte. Il sorteggio è eseguito seduta stante dal Presidente del giorno.

b. Elezione dei membri di comitato

Per i membri di comitato, se il numero dei candidati non supera quello dei posti disponibili, il comitato si ritiene eletto tacitamente.

Nel caso che le proposte superano il numero dei posti disponibili si procederà all'elezione mediante una scheda intestata con i nomi dei candidati, ogni delegato deve esprimere un numero di voti pari ai posti disponibili, risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Nel caso si ottenesse parità di voto tra candidati si procederà come al punto 34a.

35. Maggioranza assoluta

- a. Per maggioranza assoluta s'intende la metà più uno dei voti totali FBTi.
- b. La maggioranza assoluta è necessaria nei seguenti casi:
 - ⇒ per discutere proposte non all'ordine del giorno
 - ⇒ per qualsiasi modifica di norme statutarie
 - ⇒ per decidere l'espulsione di società
 - ⇒ per nominare un Presidente Onorario o Membro Onorario
 - ⇒ per decidere sullo scioglimento della FBTi.

Il comitato direttivo

36. Composizione

Il CD è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri le cui cariche al suo interno possono essere cumulate e sono così ripartite:

- ⇒ Presidente
- ⇒ Vice-presidente
- ⇒ segretario
- ⇒ cassiere
- ⇒ Presidente della commissione tecnica
- ⇒ altri compiti, decisivi di volta in volta dal CD

37. Durata della carica

- a. Il Presidente, il Presidente della commissione tecnica e i membri restano in carica due anni e sono rieleggibili.



- b. La carica di Presidente e di Presidente della commissione tecnica è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi inferiori.
- c. Un nuovo Presidente o Presidente della commissione tecnica deve lasciare le altre cariche entro un anno dalla nomina.

38. Convocazione

- a. Il CD fissa di volta in volta la data delle sue sedute. Le convocazioni sono spedite dal Presidente o dal segretario. Una seduta straordinaria può essere richiesta dal Presidente o da almeno tre membri.
- b. Il CD può validamente deliberare in presenza di almeno la metà + uno dei membri, ritenuto che la frazione vale uno.

39. Votazione

Le votazioni hanno luogo per appello nominale e a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

40. Dimissioni durante il mandato

In caso di dimissioni il CD può nominare un membro ad interim fino alla prossima AG.

41. Rappresentanza e diritto di firma

Il CD rappresenta la FBTi verso i terzi e l'impegna con firma collettiva a due del presidente o vicepresidente e del segretario o di un altro membro.

42. Sorveglianza

- a. Il CD esercita la sorveglianza in tutti i campi dell'attività FBTi.
- b. Esso ha tutte le competenze stabilite dagli statuti e quelle che il presente statuto non devolve AG altri organi.
- c. In tale sfera di competenze esso può emanare disposizioni e regolamenti.

43. Competenze

Al CD competono in particolare:

- a. la nomina di commissioni permanenti e speciali;
- b. la ratifica degli statuti delle società;
- c. l'approvazione dei regolamenti per l'organizzazione e la disputa dei campionati Ticinesi, delle commissioni permanenti e d'altri regolamenti specifici in tutte le materie di sua competenza, nonché in quelle non attribuite espressamente dall'AG ad altri organi;
- d. la convocazione, nei termini e con le modalità previste, dell'AG;
- e. la sorveglianza generale sulla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
- f. l'allestimento dei preventivi e dei consuntivi annuali;
- g. la decisione su contestazioni o divergenze fra le società;
- h. la cura delle relazioni con le altre associazioni sportive nazionali, con le autorità e con i terzi in genere;
- i. la formulazione di proposte all'AG per la nomina del presidente o membri onorari della FBTi;
- j. la cura delle pratiche per l'ottenimento di sussidi a favore della FBTi;
- k. la conclusione d'accordi con i mezzi di comunicazione per la pubblicazione e l'annuncio dei comunicati ufficiali della FBTi;
- l. la redazione del rapporto annuale di gestione all'attenzione dell'AG;
- m. la determinazione delle indennità per gli organi sociali ad eccezione del CD;
- n. l'esame delle dimissioni delle società e la messa in atto dei provvedimenti necessari per lo scioglimento del rapporto associativo in conformità all'art. 13c;
- o. l'organizzazione dell'attività sportiva cantonale;
- p. la sorveglianza sulle fusioni.

44. Competenze specifiche dei membri del CD

Il CD ha l'obbligo di stabilire mediante una disposizione interna i compiti di tutti i membri del CD. Le disposizioni sono pubbliche e devono essere comunicate alle società.

Le commissioni permanenti

45. Composizione



Le commissioni permanenti sono composte da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri con un presidente (membro del CD). La carica scade alla scadenza del mandato del CD.

46. I compiti delle commissioni

- a. Fungere da consulente ed essere responsabili verso il CD per tutte le questioni specifiche.
- b. Redigere un regolamento per tutte le loro attività, prima di entrare in funzione deve essere approvato dal CD.
- c. Preparare un rapporto dell'attività svolta da presentare all'AG.

47. Revisione dei conti

- a. Quale revisore dei conti è incaricato dall'AG un organo esterno.
- b. Il revisore rimane in carica per il periodo di due anni e può essere riconfermato
- c. Il revisore controlla la gestione finanziaria della FBTi. Esso è tenuto a presentare all'AG un rapporto scritto.

MISURE DISCIPLINARI

48. Competenze

- a. Al CD competono le misure amministrative verso i membri attivi in caso di mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti FBTi.
Eventuali ricorsi contro le decisioni del CD vanno inoltrati entro 30 giorni al giudice unico della FBTi.
- b. Per tutte le altre questioni disciplinari si deve far riferimento alla CND.
- c. L'intervento della CND può essere richiesto dalle società e dai tesserati attivi nella FBTi, dal CD o dai suoi organismi subalterni.
- d. L'istanza d'intervento va motivata per iscritto e deve essere inoltrata alla CND, per il tramite del CD entro 30 giorni dall'episodio su cui si fonda la richiesta.

49. Autorità di ricorso

Contro le decisioni della CND è data facoltà di ricorso al TCR della FSB entro 15 giorni dall'intimazione della sanzione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per ogni divergenza concernente i diritti e i doveri derivanti dagli statuti o dai regolamenti di competenza esclusiva della FBTi, tutti i membri ordinari e attivi hanno facoltà di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della sanzione al GC competente. Il ricorso ha effetto sospensivo.

50. Responsabilità esecutiva

La responsabilità esecutiva delle decisioni prese dal CD sono affidate allo stesso, le decisioni prese dalla CND sono affidate al comitato centrale della FSB.

DISPOSIZIONI FINALI

51. Scioglimento

- a. La FBTi dovrà essere sciolta quando le società fossero meno di due.
- b. In tutti gli altri casi lo scioglimento può essere pronunciato con la maggioranza assoluta dei voti.

52. Patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della FBTi l'eventuale patrimonio esistente sarà consegnato alla FSB, che lo terrà a disposizione di un successore avente identici scopi, per un periodo non inferiore a 5 anni.

Trascorso tale periodo la FSB ne potrà disporre per le proprie finalità, dettate dal loro statuto.

53. Approvazione

- a. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea ordinaria delle società del 22 marzo 2016 ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
- b. Con la sua entrata in vigore, sono abrogate tutte le decisioni contrarie, segnatamente gli statuti in vigore precedentemente.
- c. Le società devono adeguare ogni loro disposizione al presente statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

54. Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato

- ⇒ lo statuto della FSB;
- ⇒ il CCS, articoli 60 e seguenti.



Federazione Bocciofila Ticinese

STATUTO SOCIETARIO

Federazione Bocciofila Ticinese

Romeo Pellandini

Luca Robbiani

.....
Il Presidente

.....
Il segretario-cassiere